

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA INDUSTRIALE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 -	Definizioni	3
Art. 3 -	Uso dell'acqua industriale	3
Art. 4 -	Attivazione del servizio di erogazione	3
Art. 5 -	Rinuncia all'allacciamento	4
Art. 6 -	Contratto di somministrazione	4
Art. 7 -	Titolare del contratto	4
Art. 8 -	Durata, disdetta e volturazione del contratto	4
Art. 9 -	Criteri di fornitura	4
Art. 10 -	Derivazioni abusive	4
Art. 11 -	Erogazioni temporanee	4
Art. 12 -	Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura	4
Art. 13 -	Controlli	5

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 -	Garanzie di pagamento.	5
Art. 15 -	Corrispettivo del servizio idrico integrato	5
Art. 16 -	Attingimenti privati.	5
Art. 17 -	Pagamenti	5
Art. 18 -	Corrispettivi accessori	5

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 -	Punto di consegna, pressione e portata	6
Art. 20 -	Allacciamento e contatore	6
Art. 21 -	Posizione degli apparecchi di misura	6
Art. 22 -	Impianti interni	6
Art. 23 -	Determinazione dei consumi	7
Art. 24 -	Verifica dei contatori	7
Art. 25 -	Estensioni di rete e nuove lottizzazioni	7

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Art. 26 -	Bocche antincendio	7
Art. 27 -	Bocche antincendio poste su suolo pubblico	8

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 -	Reclami	8
Art. 29 -	Identificazione e qualifica dei dipendenti	8
Art. 30 -	Sospensione dell'erogazione dell'acqua	8
Art. 31 -	Efficacia del Regolamento	8

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti per il servizio di somministrazione di acqua industriale tra gli Utenti e il Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 5/98.

2. Esso è volto alla definizione delle condizioni di erogazione del servizio, delle procedure amministrative e tecniche per l'esecuzione di allacciamenti alla rete di distribuzione, l'attivazione e la cessazione della fornitura, nonché di ogni altro aspetto di attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa all'erogazione di acqua industriale; è volto altresì alla definizione delle caratteristiche generali della fornitura, della cura e utilizzo delle apparecchiature installate al punto di consegna e delle verifiche a cura del personale autorizzato dal Gestore.

3. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati:

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*;
- la legge della Regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*;
- il decreto legislativo n. 152/99, recante *Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*, e successive modificazioni ed integrazioni
- il Piano d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo, approvato con delibera dell'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo n. 04 del 04/02/2000;
- la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Acque del Chiampo s.p.a. il 29 febbraio 2000, n. 135.365 di repertorio e relativo disciplinare.

4. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta dei Servizi allegata al presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **Acque destinate al consumo industriale:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso produttivo erogate dal sistema di acquedotto industriale.
 - b) **Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo",** di seguito denominata A.T.O.: l'Autorità istituita ai sensi della legge della Regione Veneto del 27 marzo 1998, n. 5, la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore del servizio.
 - c) **Gestore del Servizio Idrico Integrato,** di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società **Acque del Chiampo S.p.A.**, incaricata dall'A.T.O. Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate, nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino.
 - d) **Rete idrica di distribuzione e/o adduzione:** la rete costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o accumulo, porta l'acqua nelle varie zone da servire.
 - e) **Attingimenti:** i pozzi, le sorgenti, le derivazioni, i corsi d'acqua adibiti alla produzione idrica.

- f) **Impianti:** i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, i rilanci per il sollevamento dell'acqua, le apparecchiature per la disinfezione e il trattamento.
- g) **Punto di consegna:** il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente; coincide con il rubinetto di arresto posto in uscita dal gruppo di misura (di proprietà del Gestore) normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto situato lungo il confine della proprietà.
- h) **Allacciamento:** il complesso di opere e dispositivi (condotte, apparecchiature e accessori) necessari alla erogazione dell'acqua ed alla relativa contabilizzazione, compresi tra la rete idrica ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza.
- i) **Sdoppiamento:** la realizzazione di un nuovo punto di consegna in corrispondenza di un allacciamento già esistente in cui possono essere già presenti altri contatori.
- j) **Impianto interno:** il complesso delle tubazioni ed accessori per la distribuzione dell'acqua ubicati all'interno della proprietà dell'Utente collegate al contatore a valle del rubinetto di arresto.
- k) **Contatore:** l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze.
- l) **Gruppo di misura:** l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Gestore che comprende, oltre al contatore, la valvola di non ritorno antiriflusso, la valvola di intercettazione a monte del contatore sigillata e il rubinetto di arresto posta a valle del contatore che può essere manovrata dall'Utente.
- m) **Unità produttiva:** l'immobile o parte di esso adibito ad attività diverse da quelle previste dall'unità abitativa.

Art. 3 - Uso dell'acqua industriale

1. La tipologia d'uso dell'acqua destinata al consumo industriale si distingue in:
 - **Uso produttivo:** l'utilizzo di acque industriale effettuato in locali adibiti ad attività industriale, artigianale e commerciale finalizzato alla produzione di beni e servizi;
 - **Uso antincendio:** l'utilizzo di acqua industriale finalizzato allo spegnimento di incendi ed alla effettuazione delle verifiche periodiche di funzionamento delle bocche antincendio;
2. Il Gestore può disporre limitazioni d'uso dell'acqua industriale per giustificati motivi tecnici, ovvero in situazioni di carenza idrica o di emergenza sanitaria.
3. Il Gestore si impegna a garantire un livello di pressione alla consegna congruo rispetto alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti standard, si impegna a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione

1. Il servizio di somministrazione di acqua industriale viene erogato nelle zone servite dalla rete idrica, previa realizzazione delle opere di allacciamento e di consegna.
2. L'attivazione del servizio può essere richiesta dal proprietario o dal conduttore a vario titolo dell'immobile del quale si chiede l'allacciamento alla rete idrica, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore.
3. La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere respinta dal Gestore qualora l'immobile sia ubicato in una zona non servita ovvero quando sussistano impedimenti di natura tecnica, anche a fronte dell'impegno economico, ad attivare la fornitura.
4. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'Utente il preventivo di spesa per eseguire le opere necessarie, quantificato secondo l'elenco dei prezzi approvato dall'A.T.O.. Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla sua comunicazione all'Utente, decorsi inutilmente i quali perde la propria efficacia.
5. La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete idrica è subordinata alla sottoscrizione del contratto di

somministrazione da parte dell'Utente ed al pagamento dell'importo preventivato di cui al precedente punto 4, entro il termine di validità del preventivo stesso.

6. Ogni unità in cui viene erogato il servizio di somministrazione di acqua industriale è generalmente dotata di un contatore, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

7. I lavori di allacciamento alla rete idrica sono eseguiti dal Gestore fino alla posa del gruppo di misura nell'apposita nicchia; è a carico dell'Utente il successivo collegamento all'impianto interno e la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.

Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore ha comunque diritto alla refusione delle spese relative alla parte di lavoro già eseguita ed alla rimozione del materiale, nonché al pagamento delle spese di istruttoria, con possibilità di trattenere le somme già versate al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 6 - Contratto di somministrazione

1. L'allacciamento alla rete idrica e l'attivazione della fornitura dell'acqua industriale all'Utente avvengono solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione e del versamento degli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento (spese di allacciamento, cauzioni, ecc.).

2. Qualsiasi variazione dei dati dell'intestatario del contratto deve essere comunicato al Gestore, che provvede alla volturazione dell'utenza.

3. Nel contratto l'Utente accetta le condizioni generali di erogazione del servizio e dichiara l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Le condizioni generali di erogazione del servizio sono integrate dalla Carta dei Servizi adottata dal Gestore, a norma del D.P.C.M. 27.01.1994.

4. Il contratto specifica l'uso per il quale l'acqua viene fornita (produttivo o antincendio), ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. È vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli definiti contrattualmente. Qualsiasi variazione delle condizioni di fruizione del servizio deve essere preventivamente comunicata al Gestore, che deve accettarla, anche richiedendo la stipula di un nuovo contratto.

6. Nel contratto possono essere specificate condizioni particolari di fornitura diverse da quelle previste dalla Carta dei Servizi e dal presente Regolamento, in relazione a particolari condizioni dell'immobile allacciato o, in caso di uso produttivo, a particolari condizioni di funzionamento degli impianti.

Art. 7 - Titolare del contratto

1. Il contratto di somministrazione viene stipulato con il proprietario dell'unità immobiliare a cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.

2. Il Gestore si riserva il diritto di realizzare, sugli allacciamenti esistenti, degli sdoppiamenti con l'aggiunta di nuovi contatori a servizio di nuove utenze, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura.

Art. 8 - Durata, disdetta e volturazione del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.

2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto e la relativa istanza va presentata al Servizio Clienti del Gestore, il quale provvede al rilievo del consumo ed alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli ed all'eventuale sua rimozione.

3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile del prelievo d'acqua e della gestione delle opere di allacciamento nei confronti del Gestore e dei terzi, e

ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'Utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non presenta la domanda di volturazione del contratto a proprio nome o non richiede stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.

5. La riattivazione del servizio quando un contatore è stato chiuso e sigillato può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e soltanto a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto da parte del proprietario o del conduttore dell'immobile. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 9 - Criteri di fornitura

1. Il servizio di erogazione d'acqua industriale viene fornito con continuità, salvi i casi di interruzione del servizio per caso fortuito o forza maggiore o di sospensione programmata per eseguire lavori di ampliamento, riparazione o manutenzione della rete idrica e gli altri casi previsti dall'art. 12.

2. La somministrazione viene generalmente garantita nelle quantità minime previste dalla Carta dei Servizi, dal contratto e dal presente Regolamento. La pressione di somministrazione viene misurata al punto di consegna ed è compresa fra i livelli di pressione massima e minima previsti dalle disposizioni tecniche del presente Regolamento.

Art. 10 - Derivazioni abusive

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'Utente per ogni singola unità indicata nel contratto.

2. L'utilizzo dell'acqua fornita di forme rispetto a quanto indicato nel contratto comporta la sospensione della somministrazione senza preavviso e la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Utente di versare il corrispettivo per l'acqua prelevata e fatta salva ogni conseguenza di legge.

3. È vietata la cessione di acqua a terzi e ad altre unità produttive, anche se di proprietà dell'Utente, sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso.

4. È vietato derivare acqua dalla rete e dagli impianti con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore.

5. Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato all'effettuazione di tutte le procedure necessarie alla rimozione e al recupero della tariffa relativa agli allacciamenti abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

Art. 11 - Erogazioni temporanee

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni temporanee, intese come le forniture di durata inferiori a sei mesi.

2. L'attivazione della fornitura avviene dopo il versamento anticipato degli importi relativi alle spese di intervento, di eventuale allacciamento alla rete, e di un corrispettivo legato al periodo di attivazione del servizio.

Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura

1. Per lavori e prove programmati sugli impianti e sulla rete idrica, il Gestore, con adeguato preavviso, può sospendere il servizio, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'intervento.

2. In caso di guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti e comunque nelle situazioni che comportino la necessità di

eseguire indifferibili e straordinari interventi di emergenza, il Gestore può sospendere l'erogazione senza preavviso, nel rispetto di quanto stabilito nella Carta dei Servizi.

3. Le utenze che per loro natura necessitano di un'assoluta continuità di prelievo di acqua potabile devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione o aumento di pressione dovute a cause di forza maggiore o a caso fortuito. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione, del ripristino dell'erogazione dell'acqua e di sbalzi di pressione.

Art. 13 - Controlli

1. Il Gestore può ispezionare le reti e gli impianti all'interno di proprietà private, ubicati prima del contatore, e collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.

2. Qualora si verificano alterazioni e anomalie nei valori normali di erogazione del servizio, i tecnici del Gestore, allo scopo di salvaguardare le reti, gli impianti e le condizioni del servizio reso agli altri Utenti, hanno facoltà di verificare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche ubicati dopo il contatore, e comunque accertare che siano rispettate le condizioni previste dal presente Regolamento.

3. L'Utente riconosce la facoltà del personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio quali letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni ed altre attività finalizzate al controllo del rispetto delle condizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento.

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 - Garanzie di pagamento.

1. L'Utente, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero per le prestazioni del servizio idrico integrato il cui ammontare è stabilito con provvedimento dell'A.T.O. in relazione alla dimensione dello strumento di misurazione.

2. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può acquisire le somme di cui ai punti precedenti fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Utente, di ricostituire il deposito cauzionale infruttifero nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.

3. In caso di cessazione del rapporto di utenza, il Gestore restituisce il deposito cauzionale infruttifero mediante accredito nell'ultima fattura emessa a congruaglio.

Art. 15 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce il corrispettivo per la erogazione delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.13 della legge 5 gennaio 1994, n.36 ed è riscossa dal Gestore.

2. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza.

3. La tariffa comprende generalmente anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato da un distinto Regolamento.

4. Le modifiche alla tariffa sono deliberate dall'A.T.O., sulla base delle leggi vigenti e del Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", sono soggette alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni dell'A.T.O. e sono recepite ed applicate dal Gestore senza necessità di preventiva revisione dei contratti stipulati con gli Utenti.

Art. 16 - Attingimenti privati.

1. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento l'approvvigionamento idrico autonomo mediante attingimenti privati, di spettanza dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

2. Il corrispettivo relativo all'acqua prelevata attraverso attingimenti privati non è riscosso dal Gestore.

3. I titolari di attingimenti privati sono comunque tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione. Tale denuncia non vale a sanare le eventuali irregolarità della posizione autorizzatoria del titolare dell'attingimento privato, connesse alla attivazione del prelievo senza il preventivo consenso dell'Autorità competente.

Art. 17 - Pagamenti

1. I corrispettivi per la somministrazione dei servizi di fornitura acqua, fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta mediante versamento presso qualsiasi banca o le Poste mediante apposito bollettino postale allegato alla bolletta o con le altre modalità indicate dal Gestore nella Carta dei Servizi.

2. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine fissato nella bolletta, sull'importo scaduto verranno calcolati e addebitati nella successiva bolletta, gli interessi di mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine, calcolati al tasso BCE maggiorato di 7 punti nonché i costi sostenuti per il ricupero del credito (DL 9/10/2002 n. 231).

3. In caso di morosità oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza della bolletta, il Gestore può sospendere la somministrazione dell'acqua e chiudere o rimuovere il contatore, previa diffida, con addebito dei relativi oneri all'Utente inadempiente. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

4. Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

5. Il Gestore ha il diritto di sigillare o rimuovere il contatore in caso di gravi inadempimenti dell'Utente, tra i quali la riattivazione abusiva dell'utenza mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva ogni azione legale al riguardo.

6. In caso di interruzione della fornitura per morosità la riattivazione avviene dopo il pagamento delle bollette insolte oltre le spese di riattivazione pari all'importo del diritto fisso per la riapertura. Non viene comunque stipulato un nuovo contratto.

Art. 18 - Corrispettivi accessori

1. Sono dovuti a favore del Gestore, oltre alla tariffa del servizio idrico integrato, i seguenti corrispettivi accessori:

- diritto fisso annuale
 - diritti fissi per apertura e chiusura del contatore;
 - imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'Utente (es. installazione o spostamento del contatore, potenziamento della presa o allacciamento).

2. Per l'esecuzione degli allacciamenti e delle altre opere da eseguirsi, a richiesta dell'Utente, sulla rete idrica, il Gestore adotta l'elenco prezzi approvato dall'A.T.O. in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali.

3. Per ogni spostamento o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente o di un contatore, l'Utente deve accettare il preventivo di spesa. L'importo dei lavori richiesti sono determinati a preventivo sulla base dei prezzi di

cui al punto precedente e devono essere pagati all'accettazione del preventivo stesso.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore attraverso il punto di consegna individuata dalla bocca di uscita del contatore.
2. Il punto di consegna costituisce il limite ultimo oltre il quale inizia l'impianto di pertinenza e responsabilità dell'Utente. Il confine è dato dalla valvola di chiusura posta a valle del contatore, alla quale si raccorda la tubazione appartenente all'impianto interno.
3. Normalmente i valori di massima e minima pressione indicati dal presente Regolamento si riferiscono alla misura effettuata al punto di consegna posto al limite di proprietà a circa 0,5 metri di altezza rispetto al piano campagna.
4. Il Gestore assicura, in condizioni normali di esercizio e al punto di consegna, un valore minimo di pressione corrispondente a 25 metri di colonna d'acqua (2,5 bar) e un valore massimo di 70 metri di colonna d'acqua (7 bar).
5. Qualora non sia possibile garantire, in determinate zone, i livelli di servizio previsti dal precedente articolo, i diversi limiti di esercizio effettivi sono stabiliti contrattualmente.
6. Nel caso di edifici di altezza tale per cui l'erogazione non sia compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani più alti mediante impianto privato di rilancio costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.
7. I lavori di allacciamento e spostamento del punto di consegna vengono eseguiti direttamente dal Gestore, ovvero attraverso ditte incaricate di intesa con l'Utente, previo ottenimento da parte dell'Utente di tutte le autorizzazioni dei proprietari delle aree interessate alla posa delle condotte e degli enti di competenza.

Art. 20 – Allacciamento e contatore

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione dell'acquaindustriale, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione della tubazione stradale fino al punto di consegna, individuato al limite della proprietà in corrispondenza della nicchia per l'alloggiamento del contatore.
2. Normalmente il punto di consegna della fornitura coincide con il contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
3. Il Gestore definisce, inoltre, il percorso della tubazione dalla presa al punto di consegna.
4. Il contatore è di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo quanto previsto nel comma seguente.
5. L'Utente ha l'obbligo di adottare ogni cura affinché il contatore sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, e per questo è tenuto a rimborsare al Gestore eventuali spese di riparazione o sostituzione in caso di danni ascrivibili a sua colpa o dolo.
6. Durante la stagione invernale l'Utente è tenuto ad adottare adeguati accorgimenti, anche lasciando defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dai tecnici del Gestore; possono essere eseguite dall'Utente solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua eventualmente dispersa.

7. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, senza obbligo di giustificazione.

Art. 21- Posizione degli apparecchi di misura

1. Il gruppo di misura, di norma, viene collocato al limite della proprietà privata, consentendo al Gestore l'accesso diretto dal suolo pubblico, all'interno di una nicchia di dimensioni tali da permettere le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi.
2. La posizione della nicchia deve essere concordata con i tecnici del Gestore incaricati del sopralluogo preventivo.
3. Spetta ai tecnici incaricati dal Gestore, in casi particolarmente problematici, constatare l'impossibilità di realizzare la nicchia al limite della proprietà, e quindi concordare con l'Utente l'installazione dei gruppi di misura in un pozzetto ovvero presso un vano diverso, comunque accessibile ed ispezionabile dal personale incaricato dal Gestore.
4. L'Utente può chiedere lo spostamento del contatore; l'intervento di spostamento può essere realizzato solo dal personale incaricato dal Gestore, previo sopralluogo e pagamento, da parte dell'Utente, delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'Utente di eseguire direttamente le necessarie opere di adeguamento e collegamento idraulico all'interno della proprietà privata, nonché di realizzare le nicchie e relative opere accessorie quali serramenti, coibentazioni ed altro.
5. L'Utente ha l'obbligo di mantenere gli alloggiamenti dei contatori accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti, facendosi carico delle relative operazioni di manutenzione.
6. L'Utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Gestore eventuali guasti e rotture del contatore e parti di esso.
7. I contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni.
8. Qualora il gruppo di misura si trovi all'interno della proprietà privata, il tratto di condotta fino al contatore deve rimanere accessibile al personale incaricato dal Gestore.
9. Tutti i contatori di nuova installazione devono essere provvisti di valvola di non ritorno.

Art. 22 - Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua collegati al contatore a valle del rubinetto di arresto sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro manutenzione.
2. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua nel tratto di propria competenza.
3. Il Gestore non risponde per i danni a persone o cose cagionati dal malfunzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente.
4. Il Gestore non risponde di eventuali danni agli impianti interni dovuti a variazioni di pressione oltre l'intervallo fra i valori di minimo e massimo previsti dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
5. È vietato collegare direttamente le tubazioni di acqua industriale con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o derivanti da altro acquedotto o da pozzo interno o comunque acque commiste a sostanze estranee.
6. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua industriale con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

8. Nel caso in cui per uno stesso immobile sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.

9. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete e non può essere utilizzato come dispersore di terra per impianti elettrici.

10. Sono vietate le installazioni di pompe o apparecchiature varie collegate in derivazione diretta dall'allaccio alla rete idrica, in grado di alterare il regime delle pressioni in rete.

11. Gli impianti di rilancio e autoclavi installati per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, tanto in caso di guasto alle relative apparecchiature, quanto in caso di abbassamenti di pressione in rete.

Art. 23 - Determinazione dei consumi

1. L'erogazione dell'acqua industriale viene di norma fornita attraverso il contatore e l'unità di misura è il metro cubo (mc).

2. Per il servizio antincendio l'erogazione può essere effettuata anche direttamente attraverso idrante o bocca antincendio. Per la contabilizzazione dei consumi si rimanda alla parte dedicata alle disposizioni antincendio.

3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore, oppure può essere comunicata dall'Utente, attraverso l'autolettura. La lettura dei contatori avviene con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio.

4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in base ad una stima presunta.

5. Nei casi di manomissione dei contatori o del relativo sigillo, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.

6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi può essere disposta, previa comunicazione con preavviso di quindici giorni, la sospensione della fornitura; essa potrà essere ripristinata dopo l'avvenuta lettura e il pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restando ogni altra obbligazione contrattuale.

7. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal contatore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'Utente.

8. Ugualmente, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo determinato sulla base della quantità risultante dal contatore in caso di fornitura d'acqua priva degli ordinari requisiti di qualità, fermo restando il diritto alla refusione delle spese eventualmente sostenute per l'approvvigionamento a scopo alimentare.

Art. 24 - Verifica dei contatori

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al Gestore.

2. L'accertamento avviene attraverso la rimozione e l'invio del contatore all'Ufficiale Metrico, il quale effettuerà le prove necessarie. Il contatore rimosso viene sostituito con uno nuovo.

3. L'Utente viene informato della data e del luogo in cui avverrà la verifica del contatore, in modo da poter presenziare di persona alla prova. Dell'operazione è redatto apposito verbale, che viene consegnato anche all'Utente.

4. L'esito di prova dell'Ufficiale Metrico è da ritenersi imparziale e insindacabile. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione del contatore sono poste a carico dell'Utente. In caso contrario, il Gestore esegue il rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte dell'Utente nell'anno solare di riferimento, determinate sulla base del consumo medio registrato nell'anno precedente o, se

non disponibile questo dato, di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni

1. Di norma, le opere di potenziamento della rete idrica per alimentare proprietà private e lottizzazioni, ivi comprese le spese per la costituzione e la trascrizione di eventuali servitù a carico di proprietà di terzi, sono realizzate a cura e spese del richiedente, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del Gestore.

2. Dopo il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune, le reti e gli impianti per la produzione e la distribuzione idrica sono affidate al Gestore, previa comunicazione all'A.T.O..

3. Nel caso di nuove lottizzazioni, piani urbanistici e comunque opere che prevedano la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche (reti e impianti), il progettista o il legale rappresentante della società lottizzante deve ottenere il parere tecnico preventivo del Gestore, relativamente al progetto definitivo delle reti e impianti che verranno presi in gestione.

4. Le opere previste dal progetto esecutivo relative alle infrastrutture acquedottistiche e fognarie insistenti nella lottizzazione saranno a totale carico della lottizzazione.

5. Il progetto, al fine di ottenere il parere favorevole, deve essere corredato da una relazione tecnica generale e da un dimensionamento idraulico delle condotte e degli impianti; devono essere consegnate al Gestore le corografie e le planimetrie relative al tracciato delle condotte di distribuzione, le sezioni tipo di scavo per la posa delle condotte e dei manufatti, lo schema idraulico dei pozzetti di manovra con l'indicazione di tutti i dispositivi di regolazione e intercettazione necessari al corretto funzionamento del sistema.

6. Il progetto deve essere adeguato alle eventuali indicazioni fornite dal Gestore e deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel parere preventivo.

7. L'inizio dei lavori relativo alle opere di acquedotto deve essere comunicato al Gestore e tale comunicazione deve essere accompagnata dal nominativo del Direttore dei Lavori. Il cantiere di lavoro deve essere reso accessibile al personale tecnico incaricato dal Gestore, per sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.

8. L'ultimazione dei lavori dovrà essere certificata dal collaudo delle opere, comprendendo anche una prova di tenuta idraulica eseguita alla presenza dei tecnici incaricati dal Gestore.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Art. 26 - Bocche antincendio

1. L'utilizzo dell'acqua industriale per scopi antincendio è subordinato alla sottoscrizione di un apposito contratto.

2. Per la disponibilità idrica alle bocche antincendio e l'impegno di somministrazione che il Gestore si assume è dovuto un canone annuo fisso.

3. Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acqua e gli idranti, devono essere mantenute permanentemente in posizione di apertura.

4. Le bocche antincendio sprovviste di contatore di portata devono recare un sigillo posto a cura del Gestore; in caso di utilizzo della bocca antincendio l'Utente può rimuovere il sigillo e derivare acqua solo per uso antincendio, con l'obbligo di comunicare al Gestore entro le 24 ore successive, onde permettere la conseguente rilevazione dei consumi e il ripristino dei sigilli.

5. Per ragioni tecniche legate al regolare funzionamento della rete di distribuzione, il Gestore può respingere la richiesta di allacciamento ad uso antincendio.

6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'Utente.

7. Nel caso di irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura rimane valido quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico

1. Per le bocche antincendio (idranti a colonnina e interrati) poste in suolo pubblico, è stipulato un contratto unico con il comune o il soggetto interessato; il canone annuo cumulativo è determinato sulla base del numero di idranti presenti sul territorio di ciascun comune.
2. Detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e viene automaticamente aggiornato in concomitanza di ogni variazione tariffaria e in occasione di modifiche al numero degli idranti.
3. L'utilizzo delle bocche antincendio viene regolato da quanto disposto nell'articolo precedente.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Reclami

I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati al Servizio Clienti.

I reclami sono trattati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi approvata dall'Autorità d'Ambito.

Art. 29 – Identificazione e qualifica dei dipendenti

Il personale incaricato dal Gestore di eseguire interventi presso gli Utenti e sulla rete idrica è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, è tenuto ad esibire.

Il personale incaricato di mansioni operative o di ispezione, qualificato come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, ha accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art. 30 – Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, con la conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- quando l'impianto interno non sia conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente Regolamento;
- quando l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
- quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale incaricato dal Gestore per la lettura del contatore e per ogni ulteriore controllo e verifica ritenuti opportuni;
- quando vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso l'utente è tenuto a versare una somma calcolata sulla base dell'ipotetico consumo nel periodo intercorso dalla data dell'ultima lettura del contatore e l'accertamento della manomissione, stimato sulla base dei dati raccolti dal Gestore nei periodi di somministrazione pregressi, maggiorata del 15% a titolo di penalità contrattuale;
- quando all'Utente intestatario subentri altro Utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
- quando l'Utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello indicato nel contratto;
- in caso di derivazioni abusive, anche effettuate con apparecchi amovibili, ancorché dopo il contatore;

- in caso di insolvenza di durata superiore a sessanta giorni rispetto al termine indicato nella bolletta per eseguire il pagamento della tariffa, fermo restando l'obbligo, da parte dell'Utente, di pagare il corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio, maggiorato dell'indennità di mora, e gli ulteriori oneri.

In nessun caso l'Utente può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

La sospensione della somministrazione è sempre preceduta, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dalla comunicazione all'Utente, con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 31 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua adozione da parte dell'Autorità d'Ambito.
2. Esso abroga e sostituisce la precedente regolamentazione adottata dal Gestore.
3. Le successive modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ed agli allegati entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito senza che questa abbia manifestato il proprio dissenso.

L'adozione del presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni sono comunicate agli Utenti a cura del Gestore e sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla legge.